

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E CONTRIBUTI

(Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione N. 38 del 30/09/2009)

ARTICOLO - 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato in esecuzione dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dell'art.7 della Legge 5 giugno 2003, dell'art.21 della Legge 11 febbraio 2005 n.15 e degli art.li 1 e 44 dello Statuto dell'Unione.
2. Esso regola la concessione di patrocini e contributi in favore di soggetti terzi, nell'ambito dei principi della Carta Costituzionale e tenendo conto delle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale.

ARTICOLO - 2 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Le tipologie di intervento di cui al presente Regolamento si concretizzano in:
 - a. Concessione del patrocino, che consiste nel sostegno dell'Unione per la realizzazione di iniziative da parte di soggetti terzi di cui sia stata accolta la richiesta, con autorizzazione ad utilizzare e riprodurre lo stemma dell'Unione ed applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'ordinamento su tutto il territorio dell'Unione.
 - b. Concessione di un contributo economico a singole persone, nei casi previsti dall'ordinamento, o a iniziative realizzate da soggetti terzi, nei vari settori d'intervento (culturale, sportivo, ecc.), di cui sia stata accolta la progettazione e l'organizzazione nelle modalità previste dal presente regolamento.

ARTICOLO - 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il patrocino e i contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi a favore di Comuni, enti pubblici e privati, associazioni, comitati, fondazioni, onlus, società commerciali anche in forma cooperativa e/o consortile, enti non commerciali, privati, che presentino richiesta per la realizzazione di attività e/o iniziative a favore delle comunità di riferimento dell'Unione.
2. Il soggetto richiedente, qualora persona giuridica, deve risultare costituito da almeno un anno dal momento della richiesta.
3. Non è consentita la concessione del patrocino e dei contributi, di cui al presente regolamento, a favore di partiti, movimenti e/o gruppi politici.

ARTICOLO - 4 - PATROCINIO

1. Il patrocino è concesso dalla Giunta, su proposta del Presidente ai sensi dell'art.1 – comma 4 dello Statuto in relazione all'uso dello stemma, in favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, per le attività e le iniziative organizzate.

2. La domanda di patrocinio deve essere redatta in forma scritta e indirizzata al Presidente dell'Unione almeno 60 giorni prima della data di inizio dell'iniziativa o dell'attività per cui è richiesta.
3. Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente, pena l'esclusione, una relazione sottoscritta dal richiedente contenente:
 - a. una dettagliata descrizione della natura e delle caratteristiche dell'attività o dell'iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori e della sua rilevanza sociale e territoriale;
 - b. il luogo e la data in cui l'iniziativa sarà svolta, nonché l'indicazione del materiale promo-pubblicitario utilizzato con indicazione dello spazio in cui verrà inserito lo stemma dell'Unione.
4. La concessione o il diniego del patrocinio sono comunicati al richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
5. Il materiale informativo relativo all'iniziativa deve riportare la dicitura "*Con il patrocinio dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna*".

ARTICOLO – 5 – CONTRIBUTI

1. Per contributo si intende qualsiasi sovvenzione, sussidio, ausilio patrimoniale, o vantaggio economico comunque denominato, che l'Unione eroga nei casi previsti.
2. Il contributo, qualora concesso, comporta la riproduzione obbligatoria dello stemma dell'Unione sul materiale promozionale e pubblicitario relativo all'iniziativa.
3. Qualora la domanda di contributo comprenda anche la richiesta di patrocinio, si applica la procedura di cui agli artt. 7 e seguenti.

ARTICOLO – 6 – LIMITI

1. I principi del presente regolamento si applicano anche ai contributi in materia sociale e assistenziale, fermo restando quanto specificamente disciplinato in tali ambiti.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a. ai contributi concessi dall'Unione per lo svolgimento dei compiti istituzionali o amministrativi che essa, con apposito atto, ha affidato o delegato ad altri soggetti;
 - b. ai contributi concessi in conseguenza della partecipazione dell'Unione a società, consorzi, associazioni, comitati od altri enti e soggetti;
 - c. ai contributi dovuti in virtù di leggi statali o regionali.

ARTICOLO – 7 – PRESENTAZIONE DOMANDE CONTRIBUTO

1. Le domande di concessione dei contributi devono essere redatte in forma scritta ed indirizzate al Presidente dell'Unione. Fatti salvi i casi diversamente disciplinati dall'ordinamento, le domande, a pena d'inammissibilità, devono pervenire all'Unione di norma entro il 30 ottobre di ciascun anno, per l'anno successivo; le domande pervenute fuori termine potranno essere valutate, in via straordinaria, purchè pervenute con un anticipo idoneo per una congrua ponderazione della rilevanza dell'iniziativa e per un'adeguata istruttoria.
2. Le domande sottoscritte dal richiedente, devono riportare:
 - a. se persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza;
 - b. se persona giuridica: denominazione, sede, nome e cognome del legale rappresentante e/o di chi esercita l'amministrazione;
 - c. la dichiarazione del soggetto richiedente di eleggere domicilio presso la residenza o la sede indicate nella domanda per tutte le comunicazioni relative al procedimento;
 - d. l'indicazione del numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica al quale il richiedente accetta di ricevere le medesime comunicazioni;
 - e. il codice fiscale o la partita IVA del richiedente.
 - f. la dichiarazione del richiedente o del suo legale rappresentante che il soggetto richiedente non è stato dichiarato insolvente, non è sottoposto a procedura di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria delle imprese in stato d'insolvenza, e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione d'insolvenza o l'inizio di una delle summenzionate procedure.
 - g. la dichiarazione che, nei confronti del soggetto richiedente, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 Dicembre 1956 n. 1423 e non sussiste alcuna delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge 31 Maggio 1965, n. 575 e succ. modif.
 - h. l'autorizzazione del richiedente al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente;
 - i. l'illustrazione delle modalità attraverso le quali sarà pubblicizzato che l'iniziativa o l'attività fruisce del contributo concesso dall'Unione.
 - j. l'indicazione, sul materiale pubblicitario e promozionale utilizzato, dello spazio in cui dovrà essere obbligatoriamente inserito lo stemma dell'Unione.
3. Alla domanda devono essere allegati e sottoscritti dal richiedente:
 - a. una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale e del periodo di svolgimento;
 - b. un preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza;

ARTICOLO – 8 – ISTRUTTORIA

1. Entro sette giorni dal ricevimento, il servizio Segreteria dell'Unione assegna le richieste di contributo, per l'istruttoria, ai settori competenti per materia, secondo l'oggetto e le finalità dell'iniziativa per cui è richiesto il contributo. I singoli settori provvedono agli adempimenti di loro competenza in modo che sia assicurato il rispetto dei termini previsti all'art. 11 del presente regolamento.
2. Il responsabile del settore competente assicura l'istruttoria nel rispetto della Legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni e modificazioni, e delle altre normative vigenti, ed al termine della stessa predispone proposta motivata di provvedimento per la concessione o il diniego del contributo, anche in considerazione delle risorse disponibili in bilancio.

3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il responsabile del procedimento può svolgere, durante la fase istruttoria, ogni controllo ritenuto opportuno, e chiedere al soggetto richiedente o ad altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, chiarimenti, informazioni e la produzione di qualsiasi documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria.

ARTICOLO – 9 – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. La concessione o il diniego del contributo è disposta con deliberazione della Giunta dell'Unione. La Giunta, per alcune fattispecie caratterizzate dalla ordinarietà e pianificabilità delle richieste, può limitarsi ad esprimere i criteri generali e gli indirizzi ai quali deve attenersi il Responsabile dell'area/servizio in sede di concessione, a seguito di pubblicazione di apposito bando laddove previsto.
2. L'ammontare del contributo concesso non può superare la misura massima del 50% della spesa preventivata, di cui al precedente art.7 comma 3 lettera b.
3. Nel caso in cui l'attività o l'iniziativa del soggetto richiedente abbia già goduto del contributo del comune di residenza, il contributo dell'Unione sarà residuale e subordinato alla prioritaria concessione di contributi a soggetti non assegnatari di contributo comunale.

ARTICOLO – 10 – TERMINE DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il provvedimento di concessione o di diniego del contributo deve essere adottato entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.
2. Il termine di cui al comma precedente rimane sospeso nei casi stabiliti dall'ordinamento nonché quando il responsabile del procedimento abbia richiesto informazioni, chiarimenti o integrazioni della domanda o della documentazione allegata. La sospensione intercorre tra la richiesta di informazioni, integrazioni o documenti ed il ricevimento degli stessi e fino ad un massimo di novanta giorni.
3. Entro 15 gg. dalla adozione del provvedimento, il responsabile del servizio segreteria dà comunicazione al richiedente del relativo esito, secondo le modalità previste ed indicate dallo stesso nel modulo di richiesta di cui all'art. 13.

ARTICOLO – 11 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del responsabile del settore competente per materia sulla scorta del provvedimento di cui al precedente art. 9.
2. Fatti salvi i casi diversamente disciplinati dall'ordinamento, l'erogazione è effettuata previo accertamento della realizzazione delle attività e/o delle iniziative per cui il contributo è stato concesso e presentazione, da parte del soggetto beneficiario, del rendiconto economico delle medesime attività e/o iniziative.
3. Nel rendiconto economico debitamente sottoscritto dal richiedente, deve essere riportato, in modo analitico:
 - a. l'ammontare delle singole spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività e/o dell'iniziativa;
 - b. l'ammontare e la provenienza delle entrate con cui l'iniziativa è stata finanziata.

ARTICOLO – 12 – REVOCA DEI CONTRIBUTI

Il contributo, con provvedimento motivato del soggetto competente alla sua concessione, può essere revocato qualora:

- a. l'iniziativa per cui è stato concesso non sia stata realizzata ovvero abbia avuto oggetto, caratteristiche o finalità diverse da quelle illustrate nella relazione di cui all'art.7, comma 3, lettera a);
- b. il rendiconto di cui all'art. 11 non sia pervenuto all'Unione entro un anno dalla comunicazione della concessione del contributo;
- c. sia stato accertato il mancato possesso di un requisito dichiarato dall'interessato, rilevante ai fini del contributo.

ARTICOLO – 13 – ACCESSO ALLA MODULISTICA E NORME SULLA TRASPARENZA

1. L'Unione predispone ed aggiorna i moduli relativi alla presentazione delle domande di concessione del patrocinio e dei contributi. Tali moduli, unitamente alle informazioni utili circa le modalità ed i tempi di presentazione delle domande, sono posti a disposizione del pubblico con idonei mezzi, anche telematici, al fine di renderne agevole il reperimento.
2. Il servizio segreteria dell'Unione predispone e rende pubblico un rapporto riepilogativo dei contributi concessi nell'anno precedente, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n.118 del 7 aprile 2000.

ARTICOLO – 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa dell'Unione in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.